

L'eutanasia va definita per limitarne l'interpretazione

di Cesare Maffi

È tornata all'esame del Senato la cosiddetta legge Englaro o legge sul testamento biologico o legge sulle dit (dichiarazioni anticipate di trattamento). Si tratta della seconda lettura, dopo le modifiche apportate dalla Camera. Si prevede che a favore delle norme si esprimeranno la Lega (senza eccezioni), il Pdl (con alcuni distinguo) e una minoranza dei democratici. Un aspetto del discusso provvedimento merita almeno una riflessione: il riferimento all'eutanasia. L'articolo 1 prevede che la legge «vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia», mentre «impone al medico l'obbligo di informare il paziente sul divieto di qualunque forma di eutanasia». Peccato, però, che non esista nell'ordinamento giuridico una qualsiasi definizione legale dell'eutanasia. Con un po' di pazienza, si può trovarne un cenno nell'ordinamento militare (dpr n. 90 del 2010), all'art. 534 («Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali»), che stabilisce la possibilità di «autorizzare l'eutanasia dell'animale» sofferente. All'evidenza, nulla che vedere con l'individuazione dei comportamenti che la legge intenderebbe vietare, come aveva rilevato Giuseppe Calderisi, deputato del Pdl, nel dibattito alla Camera. Occorrerebbe considerare «il duplice aspetto attivo e passivo, in relazione al consenso del malato o alla sua assenza, dal punto di vista del malato e dell'agente». Nulla di tutto ciò. Gli articoli del codice penale richiamati riguardano l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio. Dell'eutanasia il codice penale vigente non fa menzione. La nuova legge la vieta, però non la individua. Trattandosi di materia penale, sarebbe invece auspicabile che o si cancellasse il riferimento o si definisse con chiarezza che cosa s'intenda per eutanasia. Siccome la maggioranza intende giungere a un'approvazione rapida della legge, così come arrivata dalla Camera, andrà a finire che il testo rimarrà immutato. Così si otterrà l'effetto contrario rispetto a quello predicato dai sostenitori del provvedimento: i magistrati avranno ancor maggiore libertà d'interpretare le norme. In luogo di sottrarre ai giudici la disciplina della delicata questione, si lascerebbe loro la possibilità di sbizzarrirsi ancor più.